

**VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA RIFORMA POSTALE.**

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga ha facoltà di parlare.
GALLENZA. Propongo che l'intestazione di questa legge sia: *Legge postale, invece di Riforma postale.*
DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici. Questo non si vota.
GALLENZA. Lo propongo.

PRESIDENTE. Permetta; le parole, cioè il titolo: *Riforma postale*, non sono soggette ad alcuna votazione.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	174
Voti contrari	41

(La Camera approva.)
 La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA (SECONDA) DEL 7 APRILE 1862

PRESIDENZA DEL CAVALIERE ANDREUCCI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Votazione ed approvazione del disegno di legge per una spesa destinata al servizio del materiale d'artiglieria. — Domanda del deputato La Masa per muovere un'interpellanza, non ammessa. — Domanda di precedenza di una petizione dei cappellani dell'esercito meridionale, del deputato Brofferio — Vi si oppone il deputato Boggio — È rigettata. — Relazione di petizioni — Petizione 7919 — Osservazioni dei deputati Conti e Ciccone, e risposte del relatore De Cesare — È inviata al Ministero — Petizione 7847, di Luigi Mancini, padre d'un carcerato — Parole in appoggio del deputato Di San Donato — Incidente sulla lettura della petizione — Parlano i deputati Boggio, Brofferio, De Cesare, relatore, Macchi e Michelini — Se ne delibera la lettura — I deputati Brofferio e Leardi propongono l'invio al Ministero, il quale è combattuto dal deputato Boggio e dal guardasigilli — Si passa all'ordine del giorno — Opposizioni del deputato Massari alle conclusioni sulla petizione 7848, della Giunta municipale di Bari — Si passa sovr'essa all'ordine del giorno — Sulla petizione 7931 parlano il ministro per la guerra ed i deputati Leardi e Torrigiani — Sulla petizione della deputazione provinciale di Terra d'Otranto i deputati De Donno, Castromediano e De Blasiis domandano l'invio al Ministero, che è approvato, dopo osservazioni del ministro per l'agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore otto e mezzo pomeridiane.

**ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA SPESA
STRAORDINARIA DI SEI MILIONI PER IL SERVIZIO
D'ARTIGLIERIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria sul bilancio della guerra del 1862 per servizio del materiale d'artiglieria.

Do lettura del progetto di legge:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per servizio del materiale d'artiglieria.

« Art. 2. Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1862 in apposito capitolo al numero 81, e con l'intitolazione di *Spese straordinarie per il servizio del materiale d'artiglieria.* »

Domando al ministro della guerra se accetta la modificazione fatta dalla Commissione.

PETITTI, ministro per la guerra. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

(Si procede alla discussione degli articoli, che sono approvati senza discussione.)

Si procede alla votazione della legge a scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	204
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

**DOMANDA DEL DEPUTATO LA MASA PER MUOVERE
UN'INTERPELLANZA.**

LA MASA. Prego il signor ministro per la guerra di fissarmi un giorno per muovergli un'interpellanza sopra un'ingiustizia che va a colpire alquanti Siciliani e direttamente in modo assai strano l'onore di uno di essi. Il signor ministro, che conosce i dettagli, ne comprende l'importanza e l'urgenza.

PETITTI, ministro per la guerra. Io sono agli ordini della Camera, pronto a rispondere, qualunque giorno vorrà fissare.

PRESIDENTE. Secondo quello che la Camera ha già stabilito per altre interpellanze, credo che si fisserà il giorno posteriore alla votazione delle leggi che già sono scritte all'ordine del giorno.

LA MASA. Prego la Camera, siccome si tratta di una cosa molto interessante che il signor ministro della guerra conosce benissimo e che credo inutile in questo momento di sviluppare, e poichè il signor ministro si dichiara pronto a rispondere, di voler fissare al più presto possibile un giorno, e che non sia al di là di quelle altre interpellanze che sono state annunziate.

SAN DONATO. Dopo le interpellanze Crispi.

Voci. Dopo le leggi d'imposta!

PRESIDENTE. Pare che la mozione dell'onorevole La Masa potrebbe fissarsi all'ordine del giorno dopo le interpellanze del deputato Crispi.

LA MASA. Io domando invece che si fissi l'interpellanza prima di tutte le altre questioni.

PRESIDENTE. Se ella non si appaga della proposizione che io aveva accennata, faccia una proposta diversa e proponga che si fissi un giorno.

LA MASA. Io non vorrei vincolare la libertà della Camera fissando un giorno determinato, ma mi contento di domandare che la mia interpellanza sia fatta con certezza prima della proroga della Camera.

CHIAVARINA. Io non mi oppongo alla proposizione La Masa, purchè, ben inteso, l'interpellanza abbia luogo dopo le leggi già stabilite all'ordine del giorno. (Si! *Va così! Ai voti!*)

PRESIDENTE. Allora resterebbe inteso dopo le leggi fissate all'ordine del giorno.

Ad ogni modo io interrogo la Camera se intenda accettare la proposta dell'onorevole La Masa, che vorrebbe fosse fin d'ora fissato un giorno anteriore alla proroga delle nostre sedute per muovere l'annunziata interpellanza.

Chi adotta questa proposta, si alzi.

(Non è approvata.)

PATERNOSTRO. Domanderei la controprova.

(Dopo la controprova, risulta non adottata.)

LA MASA. Si trattava solo di fissare un giorno prima della proroga, dopo le leggi di finanza.

PRESIDENTE. Le sue interpellanze potrà farle dopo quelle del deputato Crispi, che sono all'ordine del giorno.

LA MASA. Va bene.

DOMANDA DI PRECEDENZA NELLA RELAZIONE DELLE PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Poichè sono all'ordine del giorno varie petizioni, vorrei pregare la Camera a permettere che si riferisca per la prima una petizione decretata d'urgenza e che da lungo tempo sta attendendo; è quella dei cappellani dell'esercito meridionale, i quali non possono più tornare a casa, perchè i loro vescovi hanno tolto loro la messa, ed intanto sono lasciati in mezzo alla via.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni. . .

Voci. Sì! sì! ve ne sono.

BOGGIO. Domando la parola.

La proposta dell'onorevole Brofferio andrebbe più in là di

quanto egli desidera e voglia, perchè farebbe commettere alla Camera una grave ingiustizia.

Molte sono le petizioni le quali hanno un carattere di urgenza. Egli citava quella dei cappellani nell'esercito meridionale; io potrei citarne talune di ufficiali che hanno sparso il loro sangue a Venezia, per i quali ci è già una deliberazione della Camera, ma che non hanno ancora ottenuto ciò che loro è dovuto, e che debbono pur essi attendere il turno di relazione della loro petizione. Se noi ammettiamo la proposta Brofferio, che si inverta l'ordine nel quale le petizioni si debbono riferire, per favorire la domanda dei cappellani, ai quali egli s'interessa, non havvi ragione di non farne altrettanto per gli ufficiali veneti.

Io dichiaro francamente alla Camera che, se fosse accolta la proposta dell'onorevole Brofferio, io subito domanderei che anche le petizioni del generale Solera e del colonnello Vandoni e di altri venissero immediatamente riferite, essendo che sono raccomandate da considerazioni per lo meno di uguale importanza.

Ma è pure evidente che si commette un'ingiustizia sempre quando già essendovi molte petizioni dichiarate d'urgenza, si faccia poi ancora e d'improvviso una preferenza a tale e tal'altra petizione.

Sta bene che si riferiscano quelle decretate d'urgenza prima delle altre, ma per queste medesime si osservi l'ordine che la Commissione delle petizioni ha loro designato, cioè vengano riferite dai commissari secondo il numero dell'ufficio al quale ciascun commissario appartiene. Se noi invertiamo l'ordine per una petizione, chi sa per quante altre lo dovremo invertire.

Io pregherei adunque l'onorevole Brofferio di non insistere nella sua proposta, della quale apprezzo i motivi, ma che evidentemente non può essere accolta senza una perturbazione della regolarità delle operazioni della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. Ciò che ho chiesto io non è cosa novella; fu praticata dalla Camera ogni volta che ne ha riconosciuta l'opportunità e l'urgenza.

Il signor Boggio, per opporsi alla mia proposta, accennava che vi erano petizioni egualmente urgenti. Quali sono? Egli ne ha citate due, quelle del generale Solera e del colonnello Vandoni; ma, per quanto io sappia, nè il generale Solera, nè il colonnello Vandoni mancano di pane e si trovano in mezzo alla strada.

Per contrario i cappellani di Garibaldi sono sacerdoti che nella Sicilia hanno lasciato le loro diocesi per seguire le bandiere di Vittorio Emanuele; e alcuni di essi non solo hanno servito come ecclesiastici, ma si sono battuti in campo, ed hanno dichiarazioni luminosissime del generale Garibaldi. In premio del loro patriottismo questi valorosi furono destituiti, furono espulsi. Ora a casa non possono ritornare, e sono qui ridotti a vivere di stenti.

Questa mi pare sia una petizione ben più urgente che quelle del generale Solera e del colonnello Vandoni. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! La chiusura!

BROGLIO. Io riconosco la gravità delle ragioni addotte dall'onorevole Brofferio; ma prego lui e prego la Camera di riflettere che, se noi entriamo in una discussione sulla priorità da accordarsi ad una o ad un'altra petizione, si dovranno addurre tutte le ragioni gravissime che militano in favore delle une o delle altre.

Io, per esempio, potrei citare petizioni non d'individui, ma d'interi comuni, anzi d'interi provincie, che reclamano provvedimenti urgenti per le necessità assolute in cui si trovano.

Ora, ripeto, se noi entriamo in questa discussione di confronti fra una petizione e l'altra, noi perderemo tutto il tempo. . .

MINERVINI. Chiedo di parlare.

BROGLIO. . . tutto il tempo, pur troppo già pochissimo, che la Camera può dedicare alla relazione di petizioni. Io pregherei dunque la Camera a permettere che si riferisca sulle petizioni secondo l'ordine delle medesime.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La chiusura è approvata.)

Pongo ai voti la domanda del deputato Brofferio.

Chi è d'avviso doversi la preferenza alla petizione 7816, voglia levarsi in piedi.

(Fatta prova e controprova, la proposta Brofferio è rigettata.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazioni di petizioni.

Invito i relatori delle petizioni a voler venire successivamente alla tribuna per riferire.

(Giunta municipale di Comacchio.)

DE CESARE, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alla petizione della Giunta municipale di Comacchio, la quale domanda l'abrogazione del decreto pontificio e conseguente revoca di decisione ministeriale relativamente alla diminuzione dell'assegno accordato a quell'amministrazione comunale a titolo di pagamento di livello gravante le valli.

L'industria dei poveri pescatori di Comacchio dopo lunghi sforzi giunse a comporre degli ordegni in modo da poter fare una larga pesca. E questi ordegni furono detti valli.

(Il deputato San Donato pronunzia qualche parola a bassa voce.)

Il deputato San Donato si faccia intendere che gli darò risposta analoga. (Rumori)

DI SAN DONATO. Domando la parola. Io non parlava all'onorevole relatore; io non ho inteso che cosa egli abbia voluto dire.

DE CESARE, relatore. Ho intesa qualche parola.

PRESIDENTE. Prego i deputati a non fare questioni personali.

DE CESARE, relatore. Dunque quest'industria giunse a dare ai poveri pescatori di Comacchio sino a 500,000 lire all'anno di rendita netta.

I duchi di Modena al modo loro s'impossessarono dei valli e della rendita, e ne scacciarono i poveri pescatori.

Quando Comacchio dalla casa D'Este passò poi alla Santa Sede, ai pontefici parve bene d'imitare il duca di Modena e s'impossessarono anche della rendita dei miseri pescatori. Allora però accadde questo, che mentre in mano alla opero-

sità dei pescatori i valli davano 500,000 lire, quando giunsero in mano al Governo pontificio d'anno in anno scemarono sino a 70,000.

Allora fu che il Governo del papa volle addossare agli abitatori di Comacchio le valli, appunto perchè non davano più nulla, anzi aggiunse che dovessero pagare i livelli, cioè i censi. Fu allora che gl'infelici pescatori non poterono assolutamente condurre innanzi la loro industria, e domandarono da Leone XII che venisse largito al comune un assegno onde poter proseguire nella loro industria. Quest'assegno fu stabilito in 30,000 scudi; nel 1836 si ribassò a 25,000; finalmente nel 1853 il Governo pontificio disse agli abitatori di Comacchio: io voglio darvi più nulla. I Comacchiesi affacciarono le loro ragioni provenienti da antichi diritti, che dissero di voler sperimentare in giudizio, ed allora si venne ad una specie di trattazione. Dissero i pescatori di Comacchio: per poter noi fare l'industria della pescagione e quella dei giunchi marini abbiamo bisogno di 10,000 scudi; dateceli, e noi promettiamo di scemare all'assegno per quattro anni 500 scudi all'anno, e quindi dal quarto anno in poi 2,000 scudi all'anno fino all'estinzione totale del detto assegno.

I 10,000 scudi furono dati, ma così l'industria dei giunchi marini, come quella del pesce, vennero a mancare, ed il Governo pontificio non volle pagar più nulla dell'assegno. In forza di questa specie di contratto fatto dalla città di Comacchio col Governo pontificio, il Governo italiano, sottentrato nei diritti e negli obblighi di quel Governo, naturalmente ha dovuto far valere le ragioni che lo assistevano, e quindi ha detto ai Comacchiesi: la vostra industria è fallita, ma non per colpa del Governo, quindi io non posso che fare quelle ritenute che voi avete patteggiato col Governo antico.

Ma i Comacchiesi alla loro volta dicono al Governo: noi non possiamo assolutamente proseguire nell'esercizio della nostra industria, se non ci date quest'assegno. Non avendo il Governo prestato loro ascolto, si volgono alla Camera e chiedono che l'antico assegno fatto dal Governo pontificio sia mantenuto dal Governo italiano.

La Commissione, considerando che la povera popolazione di Comacchio merita un certo riguardo, propone che la petizione sia mandata al Ministero.

Voci. A qual Ministero?

DE CESARE, relatore. Al Ministero d'agricoltura e commercio, perchè si tratta d'industria. I giunchi marini ed i pesci costituiscono un ramo d'industria.

CONTI. Faccio osservare all'onorevole relatore che si tratta d'una petizione la quale è diretta al ministro delle finanze, poichè è precisamente il ministro delle finanze che deve provvedere a questo riguardo. Fu questo Ministero il quale consigliò la Giunta municipale a mandare questa petizione, portando opinione che la Commissione delle petizioni l'avrebbe ben accolta, e l'avrebbe così messo in grado di potervi favorevolmente provvedere. È perciò a questo Ministero che la petizione debb'essere mandata.

DE CESARE, relatore. L'onorevole Conti avrà ragione, ma nella petizione non è detto da qual Ministero partì l'ordine di non pagarsi l'assegno. E siccome si trattava d'industria di pesci salati, la Commissione credè che ciò entrasse nelle attribuzioni del ministro d'agricoltura, industria e commercio. (Si ride)

PRESIDENTE. Il relatore persiste nel domandare il rinvio della petizione al Ministero d'agricoltura e commercio?

Voci. Ma no!

CICCONE. Chiedo di parlare.

Io domanderei che non fosse rimandata la petizione nè

all'uno, nè all'altro dei ministri, perchè mi pare contro ai principii dell'economia il favorire un'industria.

CONTI. Domando la parola.

CICCONE. La Commissione ritiene il fatto che i pescatori fanno un'industria la quale va continuamente in rovina; la Commissione propone adunque precisamente di favorire quest'industria, la quale non produce certamente tanto quanto basta per fornire a quelli che la fanno, se non altro, tutte le spese di produzione.

Io domando con quanta ragione si può favorire quest'industria: se i pescatori hanno bisogno, per la loro miseria, di qualche cosa, si dia, ma sia semplicemente a titolo di un soccorso, non a titolo di mezzo come favorire un'industria, la quale in sè medesima non basta a fornire tutte le spese di produzione. Mi pare che la proposta sia perfettamente anti-economica.

CONTI. Mi perdoni la Camera se, essendomi proposto di dire su questa petizione poche parole, giacchè e Ministero e Commissione erano interamente d'accordo, sono tratto a dover dare più ampie spiegazioni affine di combattere ciò che disse l'onorevole Ciccone.

CICCONE. Domando la parola.

CONTI. Non si tratta che questa sia una somma destinata a dare un incoraggiamento all'industria dei pesci, la quale è ora esclusivamente in mano del Governo, bensì di scemare o no l'assegno a cui il comune di Comacchio ha diritto. La ragione del litigio è la seguente.

Il Governo già papale aveva prestato a questo comune 10,000 scudi, affinchè se ne servisse per dar vita a qualche industria, dopochè gli aveva illegalmente tolta quella delle *valli* native; ma poi, colla solita buona fede di quel Governo corruttore, aveva creato una Commissione composta di non so che prelati, i quali dovevano amministrare questi 10,000 scudi che esso prestava al comune. Ne nacque che questa somma un po' alla volta se ne andò in fumo, ed il paese non ebbe a risentire alcun vantaggio da questo denaro.

E tanto è ciò vero, che, venuto il momento in cui il comune doveva restituire certe rate, lo stesso Governo papale non ebbe più il coraggio d'insistere. Ed io ora prego l'onorevole Ciccone a non aver maggior coraggio di quel Governo felicemente caduto, obbligando il paese di Comacchio a rendere questa somma.

Ed infatti, nel 1858, esso ha receduto tacitamente da ogni pretesa, e benchè non facesse alcun decreto col quale fosse legalmente tolto quest'obbligo al comune di Comacchio, pure col fatto non lo obbligò a pagare.

Succeduto il Governo dell'Emilia, si continuò alla stessa maniera, e non si costrinse quel paese a pagare la rata del 1860, ed a rendere un danaro che gli era impossibile di sborsare nelle misere condizioni in cui era stato posto dallo stesso Governo papale, primo creditore.

A ciò il Governo dell'Emilia venne certamente condotto anche dal pensiero che lo stesso prestatore avea fatto sciupare il denaro prestato dalla Commissione governativa da esso esaminata.

Ora non si vuole pregiudicare alcuna quistione, e d'altro non si tratta se non che, salvi tutti i diritti della finanza, i quali si stabiliranno poi nel modo più giusto quando questa sciagurata questione delle *valli* sarà aggiustata, su che sta trattando colla più lodevole solerzia il Ministero; salve, dico, tutte le ragioni della finanza, ora si chiede soltanto che si continui a pagare al comune di Comacchio l'intero assegno che gli veniva corrisposto dal Governo papale come scarsa riparazione all'ingiuria fattagli nell'incamerare le sue *valli*.

Nè si tratta di provvedimento che possa dar luogo a litigi, a conseguenze dannose.

Fu lo stesso ministro per le finanze quello che consigliò la Giunta municipale di Comacchio a mandare questa petizione, ed il ministro presente accetta ora la petizione che gli viene inviata per la proposta della Commissione.

Io spero che nessuno de' miei onorevoli colleghi, e nemmeno l'egregio deputato Ciccone, vorrà mostrarsi crudele verso quella interessante ed indubre popolazione, specialmente in cosa che mi sembra aver chiaramente dimostrato non poter recare alcun danno al pubblico servizio, e dover apportare un grande vantaggio a molti nostri concittadini.

CICCONE. Io prego l'onorevole Conti a mettere da parte la passione, ed esaminare la questione semplicemente in principio.

Io non so se sono crudele o se sono pietoso. (*ilarità*) La questione è questa: qui si tratta di fornire agli abitanti di Comacchio una sovvenzione. . .

Voci. No! no!

DE CESARE, relatore. Permetta l'onorevole Ciccone, chiarirò io la cosa.

Io credo che abbiano ragione e il signor Conti e il signor Ciccone. (*Si ride*)

Il signor Ciccone dice che quest'assegno è fatto per una misura protettrice, cioè per incoraggiare esclusivamente l'industria dei pesci salati e dei giunchi marini. No; oltre a questo, c'è un'altra cosa.

Il Governo pontificio, quando fece quest'assegno, accolto al municipio di Comacchio i censi, livelli, di pagare il parroco, di pagare tutte le spese comunali; l'industria andò fallita, le barche peschereccie scomparirono, l'assegno se ne andò via, ed al povero comune di Comacchio è rimasto l'obbligo di pagare il parroco, il censo, il livello, e non ha mezzi per ciò fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio della petizione al ministro per le finanze.

(Sono adottate.)

DE CESARE, relatore. Il gonfaloniere di Lucca trasmette una petizione portante il numero 7705, alla quale annuirono la Giunta municipale ed il Consiglio provinciale, diretta ad ottenere che lo stabilimento dei bagni ivi esistente venga dichiarato nazionale e mantenuto a carico dello Stato.

In questa petizione il gonfaloniere di Lucca fa la storia gloriosa dei bagni (*ilarità; mormorio*), dico gloriosa, signori, perchè incomincia dalla contessa Matilde e va fino a Federico II, dallo Svevo ai principi di casa d'Este, dagli Estensi ai Lorenesi, sino alla madre del nostro Re, la quale fu l'ultima a bagnarsi in quelle acque (*ilarità*); tutto ciò narra la petizione.

Se fosse stato solamente per la contessa Matilde, senza alcun dubbio la Commissione non avrebbe pigliato in considerazione la petizione, poichè la contessa Matilde fu la vera autrice del potere temporale del papa. (*ilarità*) Ma siccome il povero comune dei bagni di Lucca affermava che pativa un *deficit* annuale vistoso, la Commissione volle discutere ed esaminare la petizione con molta sollecitudine. Però la Commissione ritenne che nel regno italiano oggidì di acque minerali vi sono non solo quelle dei bagni di Lucca, ma molte altre ancora e in tutti i punti della Penisola. Per esempio, nel Napoletano ve ne sono parecchie eccellentissime; onde dichiarare nazionali quelle di Lucca, e porle a carico dello Stato, significherebbe ammettere implicitamente che Ischia, San Cataldo in Basilicata, Pozzuoli e Castellammare possono do-

mandare la stessa cosa, e la Camera allora non potrebbe negarla.

In vista di queste considerazioni la Commissione ha concluso che la petizione dei bagni di Lucca sia mandata agli archivi.

Voci. L'ordine del giorno puro e semplice.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TORRIGIANI. Faccio riflettere all'onorevole relatore che mandare agli archivi le petizioni è cosa assai diversa dal concludere per l'ordine del giorno puro e semplice.

Rimandare agli archivi, se non erro, è aspettare una legge generale in cui le petizioni particolari possano trovar luogo. Se questa è l'intenzione della Commissione, desidero che sia dichiarata alla Camera.

DE CESARE, relatore. Io non posso sicuramente variare quello che ha determinato la Commissione, io non sono che un relatore.

Il mandare agli archivi significa conservare una carta della quale possano valersi la Camera ed il Governo quando vorranno prendere in considerazione un progetto per regolare i bagni in Italia. Quando avverrà questo, saremo tramontati l'onorevole Torrigiani ed io e forse quanti siamo qui. (*ilarità*)

TORRIGIANI. Io credeva che mandare questa petizione agli archivi fosse un precedente da non doversi adottare per le cause stesse che il relatore ha addotte. Quindi io credo di dover proporre alla Camera per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani propone che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta, si alzi.

(La Camera approva.)

DE CESARE, relatore. Petizione 7812. Giuseppe Castagneri, dottore in medicina, di Castagnole di Piemonte, congedato, finita la guerra di Crimea, da medico di battaglione, chiede di essere riammesso al servizio coll'anzianità dalla data della sua nomina.

L'onorevole Castagneri. . .

Voci. Non è onorevole.

DE CESARE, relatore. Si dà tanti titoli che è mestieri dargli dell'onorevole. (*ilarità generale*)

...dice di aver combattuto in Crimea, di avervi avute molte menzioni onorevoli, di essere tornato, e non aver fatto più parte del corpo dei medici militari; quindi chiede di ritornare al servizio.

Veramente da questa petizione la Commissione non poté capir nulla (*ilarità generale*); si rivolse al predecessore dell'attuale ministro per la guerra, e disse: signore, chiariteci come va questa faccenda.

Egli rispose che incontrò questo signor Castagneri a Costantinopoli, ove stava in ozio, onde si raccomandò al valoroso generale che allora era comandante o, per meglio dire, intendente generale dell'armata, perchè procurasse di dargli un pane, trovandosi in terra straniera.

Il generale Della Rovere lo accolse come compatriota, e siccome in Crimea vi era il *choléra* e il tifo, e pareva bene di mettere assai più medici, perchè con maggiore diligenza potessero curarsi i soldati, ammise fra quelli il signor Castagneri.

Lavorò, e fu pagato. Al ritorno chiese di essere aggregato come medico nel corpo dell'esercito. Fu allora che si combaciò la sua età colla legge del 1854, e si vide ch'egli aveva cinquant'anni, e siccome la legge non ammette medici mili-

tari oltre ai trent'anni, gli si rispose: signore, non possiamo far nulla; se ci avete serviti in Crimea, vi abbiamo pagato.

Questa è la risposta che gli diede l'onorevole generale Della Rovere; per la qual cosa, non trovando alcun altro valevole motivo nella petizione del Castagneri per pigliarla in considerazione, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

(Mancini Luigi.)

DE CESARE, relatore. Petizione 7847. Luigi Mancini di Lenola, comune del mandamento di Fondi, provincia di Terra di Lavoro, domanda che suo figlio, posto in carcere sotto incolpazione di atti reazionari, venga posto in libertà.

Codesto signor Luigi Mancini nel 5 maggio 1861 dice che stava in letto coricato con suo figlio (*Risa forti*) quando fu aggredito il suo paese dal generalissimo borbonico Chiavone; fu allora che un tale Cardì, tenente della guardia nazionale, confabulò con Chiavone, e fu da costui nominato primo eletto. Egli e suo figlio non videro Chiavone, e il Cardì, per mettere sè in salvo, incolpò suo figlio di aver fatto buon viso a Chiavone e di essergli andato incontro; in seguito della denuncia la giustizia ha perseguitato suo figlio, il quale credo che sia in prigione, epperò il signor Mancini domanda che la Camera dia un analogo provvedimento perchè sia scarcerato.

La Commissione, in faccia di una domanda così perentoria, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice. (*ilarità*)

SAN DONATO. Per la serietà della domanda e per la serietà del Parlamento, io mi oppongo a ciò che dice l'onorevole relatore.

Io sono poco amico dei partigiani del brigantaggio, sono stato poco amico dei borbonici anche prima del 1861; desidero dunque che tale petizione sia mandata al ministro di grazia e giustizia per quei provvedimenti che crederà del caso; se il Mancini è reo, sia giudicato, condannato e sottoposto alla voluta pena; ma il trattenerlo per tanti mesi in carcere senza prove e senza ragione, non mi pare nè legale, nè giusto.

DE CESARE, relatore. Io sarò obbligato a leggere la petizione; il Mancini non chiede affatto che suo figlio venga giudicato, il signor Mancini non chiede che il processo sia esaurito, esso domanda che la Camera ordini la scarcerazione di suo figlio.

Ora io, come relatore della Commissione, la quale ha giudicato con molta ponderatezza questa petizione, non posso acchetarmi su quanto dice l'onorevole San Donato, ma debbo stare alla domanda stessa del petente, il quale non dice quello che con tanta sicurezza afferma l'onorevole San Donato, ed io leggerò la petizione.

Voci. No! no! non occorre.

BOGGIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Voci a sinistra. Vogliamo sentire la petizione.

BOGGIO. Sia pure, ma la mozione d'ordine ha la preferenza, ed io la formolo senz'altro.

Dalle spiegazioni che ha già date il relatore è evidente che la lettura di questa petizione è superflua. (No! no! *a sinistra*) Dico che è superflua, perchè si tratta di uno il quale si lagna di essere in carcere; o, per essere più preciso, è il padre del carcerato che si duole che il processo di suo figlio non sia ancora ultimato.

Così stando la cosa, è evidente la incompetenza della Camera. Finchè non risulta alla Camera che si sono esauriti i

mezzi legali, essa non può emettere una deliberazione, seppur non vuole invadere la sfera del potere giudiziario.

Potrà dirci il signor relatore se il petente già abbia ricorso, e indarno, all'autorità competente, cioè al magistrato, al procuratore generale; ma finchè a noi non sia provato che si tentarono invano i mezzi giudiziari, l'intervento della Camera con una deliberazione qualunque stabilirebbe un precedente che ci condurrebbe alla confusione dei poteri. Egli è perciò in nome della divisione dei poteri, di questo principio fondamentale degli ordini costituzionali, che io ho creduto di dover fare questa mozione d'ordine, e pregherei i miei colleghi a non insistere perchè si dia lettura di una petizione, sulla quale è evidente che non possiamo prendere altra deliberazione fuor quella dell'ordine del giorno puro e semplice. *(Bene!)*

BROFFERIO. Quando una voce si volge dal carcere ai deputati (*Susurro*) del Parlamento deve sempre essere accolta con Lenevolenza, e mi meraviglio di quelli che susurrano quando loro si parla di umanità e di giustizia. *(Bene! Bravo! a sinistra)*

La questione sta in questo. Ha egli domandato il petente che la Camera usurpi il potere giudiziario e pronunci una sentenza? *(Sì! sì!)* In tal caso la petizione dovrebbe essere respinta; ma dalle osservazioni fatte dal deputato San Donato nacque dubbio che il petente chiedesse invece di essere sollecitamente giudicato.

Aggiungo di più, o signori. Supponete che il petente non sia istrutto delle forme legali, che egli non conosca la divisione dei poteri costituzionali, che si rivolga alla Camera chiedendo la sua protezione, per essere presto messo in libertà.

Ciò essendo, un infelice sottoposto a lungo giudizio dovrebbe, perchè non sa prendere una conclusione legale, veder respinta la sua domanda? La Camera, tutte le volte che le si presenta qualche cosa, che sta sotto la pena di un lungo processo, ad invocare la sua protezione in nome dell'umanità e della giustizia, non la deve mai negare.

Quindi io faccio istanza perchè si legga la petizione, si veggia quello che domanda, si senta da quanto tempo questo povero detenuto sta in mezzo alle catene (*Rumori*), e quindi la Camera decida.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se si debba procedere alla lettura della petizione. . .

DI SAN DONATO. Credo non ci sia bisogno di consultare la Camera: ciascun deputato ha diritto di chiedere la lettura della petizione. (*Rumori*)

BROFFERIO. Certo, se abbiamo a dare il nostro voto dobbiamo conoscere la petizione.

DE CESARE, relatore. Poichè la proposta che fa l'onorevole Brofferio implica una questione di sfiducia verso il relatore (*No! no!*), io domando formalmente che si decida se si debba o non si debba dar lettura della petizione.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Mi pare che la questione sarebbe subito risolta, qualora il signor ministro di grazia e giustizia dichiarasse se accetta o no l'invio di questa petizione. . .

Voci. No! no!

MACCHI. Forse il petente non sapeva bene distinguere la natura dei poteri. È certo che il Mancini si trova in carcere, ed è certo ch'egli non è processato. Or bene, se il ministro di grazia e giustizia accetta la petizione, spetta a lui il verificare se il giudice fa il suo processo e se la legge ha il dovuto adempimento.

Se la Camera si risolve di dare al ministro siffatto incarico,

la lettura della petizione, che ci farebbe perdere troppo tempo, riescirebbe superflua.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Dopo le cose dette in sensi opposti, io non posso emettere un giudizio coscienzioso sopra la petizione di cui si tratta, a meno che non conosca almeno le conclusioni del petente; e credo che molti altri trovinsi nel mio caso. Di alcuni potrei accertarlo.

Qui non c'entra la suscettibilità del relatore, nel quale del resto io ho la massima fiducia. Qui si tratta dei diritti dei petenti, di cui la Camera è giudice, e perciò debbe avere piena conoscenza. Ufficio della Commissione è unicamente di preparare questo giudizio.

Quanto a me dichiaro che solamente dopo avere conosciuto i termini della petizione potrò determinare se abbia a votare per l'ordine del giorno, ovvero per la trasmissione al ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Io non intendo rientrare nella discussione che si agitava da principio, ma credo di dover contraddire alla proposizione emessa da alcuni nostri onorevoli colleghi che sia di diritto, o per meglio dire, di dovere la lettura di una petizione quando talun deputato ne esprima il desiderio. Quest'opinione io la credo contraria in modo assoluto e ricorso al regolamento. Il regolamento stabilisce il modo con cui si esaminano e si riferiscono le petizioni e le dimande all'esame di apposita Commissione nominata dagli uffizi, precisamente allo scopo di evitare che le petizioni si debban leggere in pubblica tornata.

Oltrechè, se mai prevalesses questo principio, per il quale basterebbe che uno di noi, a proposito di qualunque petizione, ne domandasse la lettura, quante petizioni si potrebbero riferire in tutta una Legislatura? D'onde la conseguenza che allorquando si desidera che una petizione sia letta è necessario che la Camera emetta una deliberazione.

Io riconosco che vi può essere tal caso in cui la Camera giudichi necessaria questa lettura; ma insisto sulla necessità di mantenere salvo il principio, che affinchè una petizione si possa leggere in pubblica tornata debba precedere una deliberazione della Camera; in caso contrario, il regolamento sarebbe profondamente vulnerato, e si renderebbe illusorio il diritto di petizione, perchè il tempo usurpato dalla testuale lettura d'ogni singola petizione ridurrebbe a pochissima cosa il numero di quelle che si potessero riferire.

In ordine più specialmente alla petizione della quale ora si discute, dal momento che il relatore dichiarò quale sia il tenore delle conclusioni del petente, in verità io non capisco come possa essere necessaria questa lettura, e persisto nel reputarla inopportuna, perchè non posso ammettere che, mentre la Commissione per organo del suo relatore ci dice che questa petizione domanda lo scarceramento immediato, essa invece contenga una diversa istanza. La Camera, nella sua saviezza, deciderà se si debba leggere o no, ma intanto ciò che a me importa è che non si riconosca il principio erroneamente invocato da taluni dei nostri colleghi, che basti che alcuno brami si legga una petizione perchè questa lettura diventi un dovere.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINERVINI. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Si domanda la chiusura. . .

Altre voci a sinistra. No! no! Si domanda la lettura della petizione.

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale. (Risa — Rumori)

Voci. Non vi è fatto personale.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura sia appoggiata. (È appoggiata.)

La pongo ai voti.

SINEO. Domando la parola contro la chiusura. (*Vivi rumori e interruzioni*)

Io prego la Camera a voler considerare che il diritto di petizione è il più sacro dei diritti che abbia un cittadino. (*Interruzioni*)

Voci. Sì! sì! nessuno lo contesta.

SINEO. Mi perdoni la Camera; lasci che si adducano i motivi per cui non si debbe chiudere la discussione. (*Rumori prolungati*)

DE CESARE, relatore. Se la Camera me lo permette... (*No! no!*)

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

SINEO. Io ho chiesta la parola contro la chiusura, perchè vi sono ragioni che non furono per anco addotte per ottenere la lettura di questa petizione. La Camera è giudice delle petizioni; noi non abbiamo il diritto di delegare il nostro giudizio su di esse. Noi dobbiamo conoscere l'effettivo tenore delle petizioni per potere sopra di esse giudicare. (*Mormorio; movimenti*) Non si tratta qui di fiducia verso il relatore; si tratta di apprezzare, secondo la nostra coscienza, i termini della petizione, di vedere quale ne sia il concetto...

PRESIDENTE. Scusi, ora si discute unicamente per sapere se debba esser chiusa o no la discussione.

SINEO. Ma io parlo contro la chiusura, ed appunto per questo, perchè, chiudendosi la discussione, non si sarebbero detti tutti i motivi per quali è opportuno che si dia lettura della petizione.

Voci. No! no! (*Vivissimi segni d'impazienza*)

Voce dal centro. Voteremo la chiusura e poi ordineremo la lettura della petizione.

SINEO. Io volevo unicamente enunciare questo. Io credo esser dovere della Camera di far sì che ciascuno di noi possa giudicare colla propria coscienza sul tenore delle conclusioni della Commissione, e quando havvi dubbio su di esse, credo che ciascuno di noi abbia il diritto, non meno che il dovere, di domandare la lettura della petizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura di questa discussione.

(È chiusa.)

Metto ai voti se debba procedersi alla lettura della petizione di cui si tratta.

(Dopo prova e controprova, si delibera la lettura della petizione.)

DE CESARE, relatore. Vogliono ch'io la legga interamente?

Voci. Sì, interamente.

DE CESARE, relatore. « Luigi Mancini, dimorante in Lenola, comune del mandamento di Fondi, rispettosamente umilia quanto segue:

« Nel mattino del 5 maggio 1861 fu questo comune assalito da una banda armata. Alla fuga del capo nazionale, del sindaco e di altri individui, l'insolente plebaglia avendo aperte le porte, il capo della banda, Chiavone, al seguito di colloquio tenuto con D. Domenico Cardi, tenente della guardia nazionale, s'introdusse nell'abitato, accompagnato dallo stesso che fu nominato primo eletto e gli servi anche da scrivano, segnando col lapis le sue ordinanze e ricordandogli le più minute prescrizioni. E come tale favorito non

ebbe a soffrire in casa molestia alcuna, e fu l'unico tra i cittadini che venne dispensato dall'esibire le armi, le provisioni e le insegne costituzionali. E più freddo di Tiberio non spese parola alcuna, ma rimase silenzioso in vedere il comune e i privati danneggiati.

« Al momento di detta aggressione il supplicante giaceva a letto col figlio Giovanni Battista, per modo che le vetrate e gli sportelli della sua abitazione erano ancora chiusi. Fu avvertito del funesto avvenimento dai vicini, che per timore si rifugiavano in sua casa.

« La plebaglia intanto proponeva cariche comunali chiamando cittadini in cancelleria per accettarle, e l'unico che mostrò inobbedienza a presentarsi ivi, dopo tanti avvisi importuni, fu suo figlio, rispondendole con pubblici rimproveri di non esser egli idoneo.

« Cambiata la scena all'arrivo delle armi italiane che fugò la banda armata, quel famigerato Cardi studiò di annientare il suo mal operato col denunziare ai profughi cittadini ripatriati gli altri, che, al pari di lui, avevano affiancato il duce Chiavone. È tollerabile che la denuncia comprendesse coloro che avevano prese le armi e danneggiato il comune; fu però empietà l'aver confusi gli innocenti nel numero anche de' rei col narrare le cose a rovescio; e poichè non poteva addebitare al detto figlio fatti positivi per non essere sortito di casa in quel mattino e per aver rifiutata la carica di capo urbano, ricorse alla calunnia pubblicandolo per una persona appassionata del passato regime e per cospiratore, e che da questi ai figli suoi si erano tirati colpi di fucile.

« Avverso di queste voci sparse, il supplicante riagi per le vie della giustizia. Rubricò di diffamatoria i figli di esso Cardi per le asserite fucilate, che vennero condannati alle spese giudiziarie in ducati cinque, condonata la pena per aver parlato ad insinuazioni del genitore. Sottopose quest'ultimo a processura per aver esercitato impiego e funzioni di eletto e scrivano nel mentre la banda armata commetteva attentati. Con un treno di prove fece anche un indirizzo al delegato di pubblica sicurezza del distretto, mettendo in chiara luce l'innocenza di suo figlio Giovanni Battista, e la reità del Cardi passata sotto silenzio nelle inquisizioni aperte sugli avvenimenti del 5 maggio. »

Faccio osservare che io non so come abbia saputo queste cose del processo segreto.

Voci a sinistra. Legga! legga!

DE CESARE. « Detta autorità ne commise informo al regio giudice di Fondi, che mal soffrendo i passi inoltrati, premurava il supplicante a ritirare l'istanza contro di Cardi e di altri esposta innanzi del supplente giudiziario di Lenola; e poichè lo stesso non incontrò l'annuenza e ritardando l'istruzione sopravvenne il decesso di Cardi, e per tal motivo si credè all'intutto dispensato di raccogliere le prove e preteri anche quelle sulla innocenza del figlio Giovanni Battista, che per non trovar giustizia è privo di libertà da mesi otto; dappoichè, per isfuggire le misure di arresto ordinato da esso giudice per affare politico inventato da Cardi e da falsi liberali, ha dovuto cercare altrove un'egida di salvezza.

« Quindi dei due, uno cioè Cardi, delittuoso nel 5 maggio e protetto, ed il figlio del supplicante oppresso perchè innocente, ed è privo di vivere in pace fra gli agi degli uomini sociali per i dispotici ed usurpatori dei diritti dell'umanità, a traverso delle leggi che pubblicano la libertà dei popoli, e di non commettersi attentati agli onesti cittadini che sono sotto la garanzia di esse.

« Essendo adunque mancato l'informo sull'innocenza in-

colpata, e questo negletto dall'inquisitore, ed al cui esame la giustizia lo chiamava; se il mattino del 5 maggio è la pietra di paragone, onde distinguersi i rei dagli innocenti; se Gaetano Mattei, nominato sotto-capo urbano, comparve per la accettazione in cancelleria e trovai liberato, non lo debba vieppiù il detto figlio, che non volle uscir di casa ricusando carica con disprezzo a quel Governo provvisorio? S'egli sfuggi l'incontro coi ribelli, non è questa una prova di avversione a quell'avvenimento? In difetto si sarebbe manifestato in quella occasione. Se prima del 5 maggio fu insignito di cariche senza dare a chicchessia motivo di lagnanze e senza appartarsi dal comune, se ha serbata sempre una condotta regolare e religiosa, vivendo giornalmente alla vista del pubblico, con questi caratteri non si delinque. D'altronde, la supposta cospirazione esige fatti positivi, non le imposture di coloro che col mendacio vogliono innalzarsi sull'altrui rovina.

« È per ciò che in appoggio del presente indirizzo le umilia un pubblico attestato dell'intero clero, de' consiglieri comunali, plateari e cittadini, onde la rispettabile Camera dei deputati si compiaccia proclamare un provvedimento per la liberazione di un unico figlio sventurato e strappato dalla società, cui potrebbe esser utile. Che se il Governo mette in opera cure providde ed incessanti per far ritornare i delittuosi nel civil consorzio ed a vita di buoni cittadini, quanto più si distingue nel difendere l'onesto individuo garantito dalla legge, che non prese armi, non danneggiò, ma mostrò una condotta esemplare senza sortire in quel funesto avvenimento! Alla lodata Camera si appella, fonte di giustizia, ed aspetta la grazia che spera come dal-Cielo. »

BROFFERIO. Signori, la petizione, di cui udiamo lettura, contiene fatti e circostanze degnissimi di rilievo. La conclusione è sbagliata; si vede che è presa da persona che non sa di legalità; ma non per questo la Camera deve passar sopra tutte alle altre cose essenziali che debbono essere a lei balenate dalla lettura di questa petizione.

Primieramente io veggo che un infelice sta in carcere dal maggio 1861. Ora siamo ormai in maggio del 1862; questo vuol dire che è quasi un anno che un imputato sta in carcere aspettando di essere giudicato. Poscia io veggo che il padre del ditenuto narra fatti avvenuti in carcere; si dimostra consapevole di atti processuali che non si sanno, che non si devono sapere; veggo che egli accusa il giudice istruttore di non curarsi di esaminare suo figlio; vedo per ultimo che egli fa carico alla giustizia inquisitoria di abuso di potere.

Ora queste cose o sono vere o sono false. Se si divulgarono i fiscali procedimenti prima che gli atti fossero distribuiti alla difesa, vuol dire adunque che vi fu malversazione o nel carcere o nell'ufficio fiscale; tutte cose degnissime di attenzione e che io spero che il nostro novello guardasigilli, che è un illustre giurisperito criminale, vorrà esaminar seriamente; in ultimo spero che egli vorrà investigare se vi siano stati abusi di potere o negligenza di giudici istruttori.

Per queste considerazioni io chiedo che sia trasmessa la petizione al guardasigilli, non già perchè la Camera dia un provvedimento che entri nelle attribuzioni del potere giudiziario, ma perchè la Camera, che è un potere sovrano, vegli sui giudici acciocchè facciano il loro dovere e sia da essi la giustizia rettamente amministrata.

BOGGIO. Io mi rallegro che si sia ordinata la lettura di questa petizione, e me ne rallegro, perchè spero che questo esempio avrà dimostrato una volta di più come non si deve essere troppo corrivi nel far leggere petizioni (*Mormorio a sinistra*), le quali usurpano un tempo prezioso, senza che se

ne possa avere un utile risulamento pratico. (*Mormorio; interruzioni a sinistra*)

Signori, tale è la mia opinione, ed ho il diritto di manifestarla; chi la disapprova potrà rispondere meglio che interrompendo; se avrà buone ragioni da oppormi, sarò lieto di disdirmi, ma alle interruzioni non son solito cedere, nè mi lascio intimidire. (*Bravo! Bene!*)

Venendo al merito della petizione, duole a me, che per ufficio sono piuttosto avvezzo a proteggere chi è in carcere che chi sta fuori, duole a me di dover combattere la proposta formolata dall'onorevole Brofferio.

Ma, quando io entro in questo recinto, mi scordo ogni altra qualità ed ogni altra abitudine per ricordarmi d'una cosa sola, per ricordarmi che sono qui un deputato del mio paese e che debbo, come tale, far ogni sforzo affinché l'andamento della cosa pubblica, nella parte che ci è commessa, proceda in conformità dei principii costituzionali, dei quali abbiamo giurato l'osservanza.

Epperchè io ricorderò alla Camera i precedenti ai quali essa fu sempre fedele.

La Camera è, per così esprimermi, l'ultimo tribunale d'appello al quale i cittadini ricorrono quando credono che sia loro diniegata giustizia. Ma, appunto perchè la sua decisione dev'essere tanto autorevole, la Camera non interviene se non che dopo siasi dai petenti esauriti, senza successo, tutti gli altri mezzi legali.

La petizione, della quale ora si discute, presenta forse questo carattere? Il petente esaurì i mezzi legali? Che cosa ci dice in sostanza questo padre, che a noi ricorre per suo figlio? Se noi sfrondiamo la petizione delle denunce che vi si contengono contro altri, delle indicazioni di fatti sui quali siamo incompetenti, perchè non sappiamo se siano veri o no, e nessun lume abbiamo intorno alle relazioni accettate o disdette col Chiavone o con qualsivoglia altro capo borbonico; se da questa petizione noi togliamo via ciò che la passionata eloquenza di taluno degli oratori che mi hanno preceduto ha potuto introdurre con frasi molto bene sonanti, che cosa ci rimane?

Ci rimane l'istanza di un padre che si lagna che suo figlio sia da alcun tempo sotto processo, e che il processo non sia ancora finito; il quale ricorre alla Camera dicendo: « mio figlio sta in carcere da più mesi; io sono persuaso che è innocente, domando alla Camera che ne ordini la liberazione. »

Voci a sinistra. No! no!

BOGGIO. (*Con forza*) Sì, queste sono le conclusioni del petente, conclusioni già in questi termini indicate dal relatore della petizione, conclusioni in questi stessi termini confermate dalla lettura, che ci si diede, di quella petizione. (*Sì! sì!*)

L'onorevole Brofferio ci ha detto che, se il petente sbagliò nel formulare le sue conclusioni, noi dobbiamo ripararne l'errore.

Mentre ben volentieri concedo che, se si trattasse di semplice errore di forma, la Camera lo potrebbe correggere, debbo per altro ricordare a' miei onorevoli colleghi che, secondo i precedenti della Camera, non può intervenire una deliberazione nostra finchè il petente non ha esaurito i mezzi legali.

Colui che è in carcere, e tutti quelli che s'interessano a lui (e l'onorevole Brofferio può insegnarlo a me) hanno mezzi legali per ottenere che, se il processo non è ancora spedito, se ne abbrevi, il più che sia possibile, la durata; quando questi mezzi legali non siano riusciti, hanno il ricorso al procurator generale e al ministro guardasigilli.

Dopo sperimentate queste vie, se non abbiano ottenuto quel soddisfacimento al quale credano aver diritto, allora, ma non prima, possono portare la questione davanti alla Camera.

Se noi oggi sancissimo un diverso precedente, sapete che cosa ne avverrebbe? Tutti coloro che si trovano in carcere, ed ai quali paia che questa detenzione preventiva duri troppo, tutti, messe in disparte e leggi e procedimenti giudiziari e autorità competenti, si rivolgerebbero immediatamente alla Camera, e la Camera che cosa farebbe?

LEARDI. Domando la parola.

BOGGIO. Manderebbe la petizione al Ministero, vale a dire a chi non può prendere ancora alcuna deliberazione, perchè il ministro guardasigilli, che è competente in questa materia, allora solo deve dare evasione ad una petizione raccomandatagli dalla Camera quando gli altri mezzi siano stati esauriti preliminarmente.

Se noi adottassimo la proposta dell'onorevole Brofferio, noi violeremmo i precedenti che in quattordici anni di vita parlamentare si osservarono costantemente, noi ci avvieremo verso una vera confusione dei poteri, perchè ad ogni momento la Camera dovrebbe occuparsi di carcerati che si lagnano che i loro processi vanno in lungo, con evidente usurpazione sull'autorità giudiziaria.

BROFFERIO. Domando la parola.

BOGGIO. Per queste considerazioni, mentre faccio plauso ai sentimenti di umanitarismo che l'onorevole Brofferio veniva con così belle parole estrinsecando, io mi permetto di ricordargli che in questo recinto noi non siamo più liberi di ragionare col cuore, ma dobbiamo ragionare e votare colla mente, sacrificando qualche volta i moti del cuore a ciò che il dovere c'impone; ed è appunto colla coscienza di adempiere un dovere che io mi oppongo alla proposta dell'onorevole Brofferio, e prego la Camera di approvare l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Leardi.

LEARDI. Io prego la Camera di non accettare la teorica così assoluta esposta dall'onorevole deputato Boggio. In parecchi casi credo veramente ch'egli possa avere ragione. . .

Voci a destra. Ah! ah!

LEARDI. . . ma il venir qui a dirci che, se il petente non è passato per la trafila di tutte le autorità che gli sono superiori, non si possa in nessun caso tener conto della sua petizione, è una massima che non posso accettare. Possono esservi dei casi nei quali la Camera può e deve far giustizia da sé; essa deve essere libera di apprezzare quando può e quando vuole intervenire; questa è la mia teoria.

Io credo che si debba rinviare al Ministero questa petizione.

È un fatto che oramai non è un mistero, è un fatto che si deplora da tutti, è un fatto che è nella coscienza universale che pur troppo nell'ex-regno di Napoli, nelle provincie meridionali i processi non camminano; abbiamo sott'occhi un decreto che ci fa sperar bene per l'avvenire, ma pur troppo il passato è desolante!

Signori, la Camera è forse per la prima volta chiamata a dare un voto preciso; con questo voto, inviando al Ministero la petizione, che cosa dirà? Essa dirà che vuole giustizia se vera sì, ma pronta.

I magistrati che doveano giudicare il petente avranno forse avuto delle buone ragioni per iscusare questo ritardo, e le addurranno al Ministero che ne domanderà ad essi ragione; ma la Camera, con questo atto del rinvio della petizione, avrà detto che ella vuole assoluta giustizia, che

vuole che il Governo e tutti i suoi funzionari si appoggino unicamente alla legge, che vuole che questa legge sia per tutti inalterabilmente e prontamente eseguita.

Voci. Ai voti! ai voti!

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Due ragioni si oppongono, o signori, a che questa petizione venga inviata al Ministero. (*Bravo!*)

La prima si desume dalle parole che si riscontrano nella petizione, in cui pare che si fa motto di grazia, e certo la Camera non può accordare grazia di sorta, nè ordinare una qualunque liberazione. (*Interruzioni a sinistra*)

Mi lascino finire la mia proposizione.

Voci a destra. Parli alla Camera!

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia. Io sono d'avviso che non si debba fare gran conto delle parole che si riscontrano nella petizione, le quali fanno testimonianza della poca perizia di colui che la scrisse; ma piuttosto apprezzarne il concetto, la sostanza, il contenuto.

Nella petizione si parla in termini alquanto oscuri: si domandano provvedimenti di giustizia per la liberazione del ricorrente, e quindi si può interpretare che l'intendimento sia quello di ottenere una più sollecita giustizia. Questo concetto è tanto più naturale quanto che sono trascorsi undici mesi dacchè il ricorrente è in carcere.

Di questo ritardo, o signori, è necessario ch'io dia una spiegazione.

Nelle provincie napoletane tutti sanno che non è piccolo il numero de' carcerati, e quindi non è a maravigliare che non sia stata rapida la giustizia criminale.

A questo si aggiunga che la magistratura napoletana, stata sì lungamente in aspettativa del nuovo organico, non ha potuto essere così operosa come lo sarebbe stato ove avesse avuto fiducia nel suo avvenire.

Per queste considerazioni non mi opporrei a che la petizione venisse inviata al Ministero.

Ma d'altra parte, quando io veggio che il ricorrente si è diretto alla Camera per un provvedimento di giustizia, senza che prima avesse fatti i suoi richiami alla competente autorità, sono nella necessità di non poter accettare l'invio. La Camera provvede quando le competenti autorità possano non aver adempito il proprio dovere.

Questa è sempre stata la giurisprudenza della Camera, ed io non veggio ragione per cui abbiasi a variare.

Per questi motivi io prego la Camera che non voglia ordinare l'invio della petizione al Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si domanda la chiusura. Interrogo la Camera se intenda di chiudere la discussione.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è ammessa.)

Le conclusioni della Commissione, essendo per l'ordine del giorno, hanno la precedenza sulla proposta dei deputati San Donato e Brofferio.

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

(Giunta municipale di Bari.)

DE CESARE, relatore. Petizione 7848. La Giunta municipale di Bari, provincia di Terra di Bari, chiede che la residenza della gran Corte civile, attualmente in Trani, sia stabilita in Bari.

Poichè questa petizione non assegna altra ragione per volere la gran Corte civile nella capitale barese tranne che Bari

sia una bella città e centrale delle Puglie, la Commissione ha osservato che la città di Trani non ha quei vantaggi economici che attualmente possiede Bari, cioè un banco, un tribunale di commercio, un tribunale circondariale, un gran centro operoso di commercio e d'industrie, e tra non guari, compito il porto, ella diventerà una città importantissima del regno italiano; invece Trani non ha nulla di tutto questo, e volerle togliere la gran Corte civile, significherebbe ridurre una bella e civilissima città in condizioni deplorabili; significherebbe colpire i più importanti interessi di una popolazione di 27000 anime, nella quale da gran tempo l'installazione dei tribunali e della gran Corte civile ne creò altri novelli, che sarebbero in gran parte distrutti, ove mai si volesse fare il torto a Trani di toglierle il maggior grado di giurisdizione giudiziaria.

In vista di tutte queste ragioni, ed anche dei sentimenti politici e liberali della città di Trani, non minori di quelli della ricca e industriosa Bari, la vostra Commissione ha concluso che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Mi pare che le conclusioni della Commissione siano troppo severe e disformi...

Voci. No! no! (*Mormorio*)

MASSARI. Mi perdonino, non abuserò della pazienza della Camera, perchè, trattandosi di una questione che può avere la sembianza di municipale, io non prendo la parola se non con vivissima ripugnanza.

Ripeto adunque che le conclusioni della Commissione mi paiono troppo severe e disformi dallo spirito d'imparzialità che ha dettato le risoluzioni non della Commissione medesima, ma di quella che l'ha preceduta in circostanze consimili.

Varie altre petizioni relative a trasferimenti di sedi di tribunali e di Corti d'appello sono state presentate alla Camera, e ne è stata fatta relazione.

La Camera, senza pronunciarsi nè punto nè poco sul loro merito, ha deciso il rinvio di dette petizioni al ministro di grazia e giustizia.

Io non vengo oggi a domandare a favore della nobilissima città a cui debbo il grande onore di sedere in questo recinto, non vengo a domandare nessuna parzialità, nessun favore speciale; domando soltanto dalla giustizia della Camera che essa voglia concedere alla petizione del municipio di Bari ciò che ha concesso alle petizioni del municipio di San Severo, del municipio di Barletta e di altri municipi.

Aggiungo che facendo questo non si viene menomamente a pregiudicare veruna questione; anzi, per quanto mi concerne, io, malgrado l'amicizia che mi lega al relatore, mi sento in debito di protestare altamente contro il modo da esso adoperato nel presentare la questione alla Camera. Egli ha sembrato dire alla Camera che si trattasse di una controversia tra Trani e Bari; io, signori, ripudio altamente l'enunciazione della questione a questo modo; la questione si limita esclusivamente al diritto che crede di avere quella città di essere sede della Corte di appello. La Camera, col pronunciare, se vorrà, come spero, aderire alla mia preghiera, il rinvio al guardasigilli, non pregiudica la questione nè in un senso, nè nell'altro; essa manda la petizione al guardasigilli, perchè essa sa che in questo momento è sottoposto a revisione il lavoro sulla circoscrizione giudiziaria dell'Italia meridionale: il guardasigilli poi nella sua imparzialità potrà farne il conto che crederà. Epperò io prego la Camera a voler rigettare le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

DE CESARE, relatore. Io ebbi l'onore e la fortuna di nascere in terra di Bari come l'onorevole deputato Massari...

MASSARI. Non sono nato in quella terra.

DE CESARE, relatore. Sarà sventura allora della terra di Bari il non averlo a cittadino. (*ilarità*)

Per non urtare nei sentimenti municipali, a cui ha fatto allusione l'onorevole Massari, io non ho citate talune imprudenti parole che si trovano scritte nella petizione del municipio di Bari; ma giacchè egli mi vi sprona, io le leggerò.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì! Legga. (*Rumori*)

DE CESARE, relatore. Io ho voluto tacermi per non mettere gara tra le due città; invece ho creduto per onore del vero impartire i debiti elogi così a Bari, come a Trani.

In quanto alle condizioni economiche, senza dubbio le risorse di Bari superano di gran lunga quelle di Trani.

MASSARI. Questo è entrare nel merito.

DE CESARE, relatore. Allora lascerò il merito e dirò il vero per altra via.

In Trani dietro l'installazione della gran Corte civile si sono radicati vivissimi interessi che abbracciano tutta quanta la popolazione tranese; codesti interessi non si possono ferire con un colpo improvviso.

L'onorevole Massari ha detto che le altre petizioni sono state rinviate al Ministero. Io farò osservare alla Camera che si mandarono al Ministero quelle con cui si chiedevano tribunali circondariali, e non già gran Corti civili. Le gran Corti civili nelle provincie meridionali sono quattro. Altre città hanno chiesto di avere una sezione di gran Corte civile. Se Bari chiedesse questo, allora la petizione si potrebbe inviare al Ministero; ma invece ella chiede che la gran Corte civile si tolga da Trani e sia portata a Bari. Ecco il concetto della petizione del municipio della città di Bari.

Io quindi insisto nel proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VISCHI. (*A mezza voce*) A me pare che le raccomandazioni dell'onorevole Massari perchè questa petizione sia inviata al Ministero non siano fondate.

Voci. Più forte!

VISCHI. Io appoggio pertanto l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice.

(Dopo prova e controprova, le conclusioni della Commissione sono adottate.)

DE CESARE, relatore. Petizione 7861. Succì, Bontempello e Calvi, proprietari di ferriere e fabbricatori di ferro nella provincia bolognese, domandano di essere parificati ai fabbricatori toscani e ammessi al godimento dei benefici che essi credono in diritto di fruire, e dal giorno in cui la Toscana venne definitivamente annessa al regno d'Italia.

I fabbricatori di ferro toscani avevano fin dal secolo passato ottenuto dal Governo granducale alcuni privilegi. Questi privilegi durano tuttavia non ostante la larghezza in fatto di tariffe doganali della Toscana, la quale, come la Camera sa, proclamò prima dell'Inghilterra ed attuò i principii del libero scambio; ma in fatto di fabbriche ferriere la Toscana mantenne questi privilegi.

Venuto il Governo provvisorio, ei si appigliò ai più larghi principii di libertà di commercio, e sapientemente determinò che gli antichi privilegi concessi dal granduca ai fabbricanti

delle ferriere toscane fossero tolti. E siccome allora si adottava la tariffa sarda, la quale ribassava la tassa d'introduzione dei ferri inglesi da undici lire a cinque lire per ogni 100 chilogrammi, i fabbricanti ricorsero al Governo e dissero che accettavano le misure liberali del Governo, ma che però bisognava procedere ordinatamente, dando il tempo ai fabbricanti di rivolgere i loro capitali ad altre industrie.

In vista di queste considerazioni il Governo provvisorio disse: piglio in considerazione le vostre osservazioni e farò in modo che vi sia dato un compenso sulla tassa a condizione che al fine del 1865 i vostri privilegi debbano cessare. Con ciò il Governo provvisorio faceva atto di sapientissimo governo, senza punto offendere gl'interessi dei fabbricanti.

Allora fu stabilito che per l'anno 1860 l'abbonamento per ogni 400 chilogrammi di ferraccio dovesse essere d'italiane lire 9 24; pel 1861 6 72; pel 1862 3 56; la qual cosa i fabbricanti toscani accettarono, e quindi il Governo assodò che la libertà del commercio dovesse in Toscana estendersi anche a questi ultimi privilegi inveterati. In vista di siffatte notificazioni (così chiamate in Toscana), i fabbricanti delle ferriere bolognesi, stabilite presso alla Porretta, dicono che i toscani godono tuttora di un privilegio che cagiona immensi danni alle loro ferriere. Per la qual cosa, siccome la tariffa è una sola, non è giusto che i toscani sian ricompensati di quanto la tariffa ha cagionato loro di danno, e i bolognesi no.

Oggi la Toscana e il Bolognese fanno parte di un unico regno, quindi si domanda o che il privilegio non esista più per la Toscana, o, se debbe esistere per i toscani, conviene estenderlo anche alle ferriere del Bolognese.

La Commissione ha opinato che, in certo modo, i fabbricanti bolognesi hanno ragione di dolersi dei privilegi ad altri accordati; ma codesti privilegi però furono dati alla Toscana quando ella non era ancora annessa al regno italiano, quando il Governo toscano poteva fare quello che voleva; e persuadendo i fabbricanti a recedere dalle antiche concessioni, il Governo della Toscana fece un gran beneficio, ripeto, al regno italiano. Ma i danni dei fabbricanti delle ferriere bolognesi d'altra banda sono reali e duraturi; e per questo si fanno a chiedere al ministro dell'agricoltura, industria e commercio, che tenga in certo modo conto di queste loro ragioni.

La Commissione, non avendo potuto trovare motivi validi per non accettare queste considerazioni, ha opinato che la petizione si dovesse rinviare al ministro d'agricoltura, industria e commercio.

(La Camera approva.)

Petizione 7889. I rappresentanti la terza classe dei farmacisti militari delle provincie napoletane rinnovano la petizione registrata al numero 7838, riferita nella seduta del 14 dicembre prossimo passato e trasmessa al ministro per la guerra.

Sono in numero di 58 i farmacisti di terza classe napoletani che chiedono quei diritti che loro spettano, sia per gli esami che hanno subito, sia per l'ammissione ricevuta e sia per altre ragioni di prudenza governativa.

Dietro la prima petizione a lui inviata, il ministro per la guerra accordò loro 58 lire mensili per ciascheduno, invece di 84 che spetterebbero ad ognuno dei petenti.

Guardando alla giustizia che assiste i farmacisti militari napoletani e a quello che fece il ministro nell'accordar loro 58 lire di stipendio, la Commissione ritenne che dovessero i farmacisti avere un diritto assodato, e fu allora che io mi rivolsi al passato ministro per la guerra, il signor generale Della Rovere, per sapere il motivo dell'assegno delle 58 lire. L'onorevole ministro mi disse che il diritto dei farmacisti era incontestabile,

ma che, siccome per riduzione di corpo aveva dovuto far questo, perciò non credeva d'aver fatto offesa al diritto.

Queste ragioni non persuasero pienamente la Commissione, in vista delle quali essa ha opinato che la petizione seconda dei farmacisti napoletani sia rinviata una seconda volta al ministro per la guerra.

PETITTI, ministro per la guerra. Domando la parola.

Come ministro per la guerra accetto l'invio della petizione, perchè si tratta di una pratica in corso, che in breve sarà risolta.

(La Camera approva l'invio al ministro per la guerra.)

DE CESARE, relatore. Colla petizione 7893 cinquecento cittadini di Terlizzi, provincia di Terra di Bari, pregano la Camera a non voler aderire alla domanda di quel Consiglio comunale acchiusa nella petizione 7733 e diretta ad ottenere la soppressione del monastero delle Clarisse.

Il Consiglio comunale di Terlizzi chiedeva con quella petizione che il monastero delle Clarisse fosse soppresso, ed il locale del monastero convertito in scuole, e la rendita dello stesso monastero destinata al mantenimento delle medesime scuole ed altre opere di pubblica istruzione.

Ora vengono 500 cittadini di Terlizzi e dicono: le Clarisse debbono stare nel loro monastero, perchè vi hanno acquistato un diritto per la loro vestizione, perchè sono povere donne che non possono lasciarsi deserte e sole in mezzo al mondo, dal quale se ne allontanarono col farsi suore e consacrarsi a Dio.

Questo è quello che domandano i 500 cittadini di Terlizzi, e concludono: se il Governo vuol togliere i beni alle Clarisse e concederli al comune, noi non ci opponiamo, ma le suore stiano nel loro monastero.

Ma chi darà da vivere alle povere suore chiuse nelle loro cellette, dopochè saran tolte ad esse i beni? Ponendo mente alla manifesta contraddizione tra la petizione dei 500 cittadini e la petizione del Consiglio comunale, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

DE CESARE, relatore. Colla petizione 7931 Conti Giovanni, di Strepeto, comune di Consignano, provincia di Parma, chiede di essere rimesso in tempo utile per presentare e far valere i titoli all'esenzione dal servizio militare del suo primogenito.

Questo è un infelice contadino, il quale non può più lavorare, perchè diventato inabile. La legge esentava suo figlio dalla coscrizione; ma, siccome ella era nuova per la provincia parmense, il povero Giovanni Conti non seppe e non comprese i diritti che gli rivenivano da quella per far esentare il suo figliuolo. Invece, obbediente agli ordini dell'autorità, il povero uomo mandò suo figlio a servire nel reale esercito.

Ora si è detto all'infelice Conti: voi avete diritto a farlo esentare; quindi viene il misero contadino a domandare l'esenzione del figlio dal servizio militare.

Il precedente ministro della guerra, al quale io mossi anche interrogazione su questo, mi disse che lo statuto militare vietava, dopo un dato tempo, di far valer più le ragioni del petente. Ma siccome c'è la ragione che nella provincia di Parma la legge sarda sulla coscrizione era nuova, e il Conti non sapeva il diritto che a lui spettava per fare esentare il figlio; siccome vi sono altri precedenti in cui la Camera ha inviato al ministro della guerra consimili petizioni, la Com-

missione vi propone anche per questa Pavia al medesimo ministro della guerra.

PETITTI, ministro per la guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro per la guerra ha la parola.

PETITTI, ministro per la guerra. Io mi oppongo all'invio della petizione e dichiaro francamente alla Camera che, qualora me le inviassero, non ci farei diritto, perchè la legge concede 15 giorni di tempo. . .

TORRIGIANI. Domando la parola.

PETITTI, ministro per la guerra. . . per il ricorso. Trascorso questo spazio, non vi ha più diritto alcuno. Ora non è in facoltà del ministro di violare la legge. . .

LEARDI. Domando la parola.

PETITTI, ministro per la guerra. . . perciò io assolutamente non posso accettare l'invio di questa petizione.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Leardi.

LEARDI. Io non insisterò per l'invio della petizione, perchè a tenore non della legge, ma del regolamento. . .

PETITTI, ministro per la guerra. A tenore dell'articolo 18 della legge.

LEARDI. Ad ogni modo, a tenore del regolamento questo invio sarebbe totalmente inutile, perchè il ministro non può certamente violare un decreto reale. . .

BIANCHERI. Domando la parola.

LEARDI. . . ma in un caso di così grave importanza come è questo, io mi permetterò un'osservazione al signor ministro, perchè proponga un provvedimento atto a mitigare alquanto l'effetto di questo regolamento, che in certi casi riesce draconiano, riesce veramente troppo doloroso.

Fra poco sarà presentata alla Camera una petizione analoga a questa; in essa le circostanze sono ancor più favorevoli al petente. Il ministro, son sicuro, si troverà egualmente nella necessità di dover respingere la dimanda di questo individuo, il quale è figlio unico di padre quinquagenario; vi narra che fu tratto in errore da uno sbaglio della Giunta municipale; la Giunta stessa vi confessa il suo errore, e dichiara al ministro che, se quest'individuo ha dovuto partire ed è soldato da due anni, mentre la legge lo esenta, è perchè essa Giunta ha preso un abbaglio.

Eppure sono d'accordo coll'onorevole ministro per la guerra che, finchè durano questa legge e questo regolamento, non si può far nulla in suo favore. Perciò, esaminato questo caso e molti altri che il signor ministro conoscerà meglio di me, domando di nuovo al signor ministro che voglia studiare la questione, e faccia ciò che si deve fare per mettere d'accordo la legge colla equità.

PETITTI, ministro per la guerra. Nella relazione della legge proposta per estendere alle provincie napoletane la legge del 1854 ho già annunziato che proporrò a Sua Maestà di nominare una Commissione per studiare quali variazioni occorrerebbero nella legge attuale sulla leva; se a questo riguardo converrà fare qualche cambiamento, sono certo che la Commissione lo proporrà; dal canto mio non avrei difficoltà di accettare un prolungo a questo termine; forse il termine di quindici giorni è troppo breve.

Ad ogni modo, qualunque siano gli effetti della severità della legge, egli è certo che non si potrà mai far senza un termine; sarà il termine di un mese, di tre mesi, di un anno, se volete, ma un termine bisogna stabilirlo, entro il quale chi ha dei diritti li invochi, altrimenti si dà luogo a tanti abusi che si andrebbe all'assurdo.

Ora io dissi: la legge stabilisce un termine di 15 giorni; in tutti i paesi dove la legge fu applicata per la prima volta il Ministero prese sopra di sé di avere tolleranza, e nello

ex-ducatato di Parma, dove, se non erro, è accaduto questo, e nell'Umbria e nelle Marche, dove la legge fu applicata la prima volta, si usò grande tolleranza; ma nel secondo e terzo anno (questa è la terza volta che si fa la leva) si applicò la legge, come si applica in Piemonte, non solo sino dal 1854, ma coll'antico regolamento del 1857, vale a dire che chi non produce il suo ricorso in tempo, non è ammesso a farlo valere.

Assicuro la Camera che, essendo io stato molto tempo segretario al Ministero per la guerra, tante volte mi si rizzavano i capelli sul capo a vedere certi casi veramente crudeli.

Ma chi è chiamato ad applicare la legge, l'applica egualmente e quando essa è dura e quando non lo è, se vuol fare bene il suo dovere.

TORRIGIANI. Debbo notare anzitutto che è incorso nel sunto un errore tipografico, perchè dice: *Corti Giovanni di Consciano*, ed invece deve leggersi: *Conti Giovanni di Compiano*; ma, poichè il relatore ebbe ricorso ad un precedente della Camera, mi farò carico di leggere la petizione riferita dall'onorevole deputato Sanguinetti nella tornata del 31 gennaio di quest'anno, portante il numero 7640, di uno Stefano Tanino. In essa si diceva che al momento dell'estrazione il figlio del postulante aveva diritto all'esenzione, a termini dell'articolo 88 del regolamento di leva.

Ora tra le ragioni allora addotte dal relatore io trovo questa: *di non rinvenirsi nella legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 nessuna disposizione che pronunci la decadenza del diritto di esenzione per colui che non ricorse in un tempo determinato*. Qui non è caso di questionare sulla bontà dell'argomento, ma devo dire che l'argomento fu trovato buono dalla Camera, giacchè, dietro le conclusioni del relatore, la Camera stessa rinviò la petizione al ministro della guerra, il quale l'accettò.

Ecco dunque come il precedente a cui alludeva l'onorevole relatore giustifichi le conclusioni della Commissione.

Io poi pregherei l'onorevole relatore a dirmi se si tratta nella petizione di una leva recente.

DE CESARE, relatore. Del 1860.

TORRIGIANI. L'onorevole ministro sa che i movimenti politici nell'ex-ducatato di Parma sono avvenuti sullo scorcio del 1859. Vede dunque come la legge fosse di recente applicata, così che le ragioni da lui addotte, e che trovo di molto peso, che non si deve cioè tener un gran calcolo di questi fatti quando la legge vige da lungo tempo in un paese, non dovrebbero applicarsi alla petizione, perchè la legge era, ripeto, di recente applicata.

Dirò di più; era applicata in luoghi affatto deserti (l'onorevole signor ministro non conosce forse le montagne di Compiano), in luoghi, ripeto, inospiti, dove non è meraviglia se non giungesse notizia di questa legge se non molto tardi.

Ciò devo dire come verità storica. Insisto poi molto sull'antecedente della Camera ricordato dall'onorevole relatore.

PETITTI, ministro per la guerra. Questa è una questione di fatto. Se veramente il fatto a cui allude la petizione fosse relativo alla prima leva, essendosi richiamato questo fatto per tutti, io l'accetterei; ma ove si trattasse di una seconda o terza leva, siccome non si è fatto per altri, io dichiaro che non potrei accettarla.

TORRIGIANI. Si tratta del 1860.

PETITTI, ministro per la guerra. L'accetto.

LEARDI. Vorrei aggiungere ancora una parola. *Voci*. Se è accettata.

PRESIDENTE. Il ministro accetta l'invio. Non essendovi opposizione, l'invio s'intenderà ammesso.
(È deliberato.)

(Deputazione provinciale di Terra d'Otranto.)

DE CESARE, relatore. Petizione 7942. La deputazione provinciale di Terra d'Otranto rivolge alla Camera il progetto e il parere della Commissione eletta dal Consiglio intorno all'affrancamento delle decime ex-feudali della provincia medesima.

Nel 1806 colla legge abolitiva delle feudalità in tutte le provincie napoletane furono in parte soppressi e in parte diminuiti, trasformati e regolati i diritti provenienti dalle antiche leggi feudali. Ma (cosa unica e strana!) per una delle più belle provincie dell'allora regno di Napoli, cioè per la Terra d'Otranto, i diritti feudali furono riservati o meglio commutati in decime feudali, e queste collocate sopra i maggiori prodotti, sulle derrate alimentari, come il grano, il vino, l'olio, le fave, e poi l'orzo, l'avena, il lino ed il cotone. Anche sui fiori si riserbò una decima! E quella provincia è ben ricca di fiori.

Queste decime feudali esistono tuttora: la legge del 1808 ne sanzionò i diritti, ed ammise che si potessero questi diritti affrancare.

L'articolo 1 del decreto del 20 giugno 1808 statuisce che tutte le prestazioni di decima o dodicesima potranno, a richiesta dei possessori dei fondi, essere convertite in canone in danaro al cocervo della rendita netta di un decennio, ed in mancanza di dati sicuri per ottenere questo cocervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale.

Nell'articolo 4 poi dello stesso decreto si legge:

« Tutte le prestazioni e diritti compresi nell'articolo 1, saranno ridotte in un canone pecuniario, e tutti i redditi, che attualmente dagli ex-baroni si esigono in danaro, sono dichiarati perpetuamente redimibili a petizione dei contribuenti e di ciascuno di essi. Il capital prezzo ne sarà ragguagliato al cinque per cento senza detrazione alcuna di peso fondiario. »

Ora la deputazione provinciale domanda che siano tolte queste decime, e siano invece affrancate, ma affrancate alle condizioni seguenti:

- 1° Che la prestazione innanzi tutto sia ridotta a vigesima;
- 2° Che la misura e commutazione della vigesima sia fatta sul reddito che l'ex-feudatario percepisce per ragion di fitto; e la cifra del fitto sia elevata al cinque per cento e costituisca il capitale della vigesima;
- 3° Che, ove mancherà l'elemento del fitto, si piglierà a base la decima parte della rendita fondiaria imponibile, e si terrà questa per rendita netta;
- 4° Capitalizzata in tal guisa la vigesima, si assegnerà all'ex-feudatario o suoi aventi causa l'equivalente in rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico; accordandosi però al reddito il beneficio dell'ammortizzazione da dieci anni in sopra, e con una gradazione di pagamenti annui proporzionati, onde soddisfare ad un tempo e agli interessi e all'ammortizzamento.

Dopo ciò, la deputazione provinciale, per giustificare la sua domanda, s'interroga da sé: che cosa hanno inteso dire i decreti del 1808 e 1810 per rendita netta? Non hanno sicuramente inteso pigliare per rendita netta la parte del lavoro impiegato per ottenere la rendita medesima.

Il concetto del legislatore si fu quello di collocare la decima sul reddito netto, cioè sulla metà, perchè l'altra metà va considerata in agronomia come capitale rispondente al lavoro impiegato per ottenere quella data produzione, quella data rendita. Ma, come oggi s'intende la decima degli ex-feudatari e loro aventi causa, assorbe una parte del lavoro altrui, e con ciò si stabilisce nettamente una servitù personale sotto la forma di un diritto reale, una servitù proscritta ed abolita dalla legge. Codesta servitù la Terra d'Otranto non può più patirla, nè tollerarla.

Io non posso tacere, in nome della Commissione, che, secondo la legge del 1808, le decime feudali cadono sui prodotti in natura, cosicchè non soltanto la rendita netta, ma invece assorbono anche una parte del capitale del lavoro. La ragione, in quanto al principio economico, in quanto al diritto pubblico, sta dalla banda della deputazione provinciale; ma però qui c'è una cosa da osservare: queste decime, questi diritti feudali hanno fatto infiniti passaggi in terze mani; adesso ci sono i diritti dei terzi, i quali hanno comperato sulla base delle leggi eversive della feudalità, e delle leggi soprattutto del 1808, 1809 e 1810.

Dicono i terzi possessori: noi non ci opponiamo all'affrancazione; affrancate pure, ma fatelo in quel modo che la legge ha stabilito e in forza di quella legge che accordò a noi la facoltà di poter comperare; della legge che regolò le materie concernenti l'abolizione della feudalità.

È vero però che volendo affrancare in quel modo mercè perizie contro perizie, sarebbe faccenda da non disbrigarci nè in dieci, nè in venti, nè in trent'anni. Ecco perchè si dovrebbe rinvenire un efficace mezzo governativo, il quale regolasse i diritti dei terzi, e i diritti dei proprietari, inquantochè il principio economico affacciato dalla deputazione provinciale di Terra d'Otranto è saldissimo; e fino a tanto che le proprietà non siano svincolate da tutti i ceppi che oggi non le fanno produrre, nè permettono che vadano nelle mani di chi può farle fruttare, non sarà possibile nè una trasformazione agraria, nè una trasformazione economica.

Egli è per questo che la Commissione non osa rinnegare i principi esposti dalla deputazione provinciale di Terra d'Otranto; ma nello stesso tempo non può fare ingiuria alle leggi che regolano i diritti ex-feudali, e soprattutto alla prescrizione oltre i 20 anni, la quale ha messo una pietra sepolcrale sulle stesse buone ragioni che possono assistere coloro che pagano le decime. Per siffatti motivi la Commissione è venuta nella determinazione di proporre alla Camera che, senza offendere i diritti dei proprietari, nè quelli dei terzi possessori, la petizione sia mandata agli archivi.

DE DONNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato De Donno.

DE DONNO. Ringrazio l'onorevole relatore delle gentilezze e dei complimenti usati verso la mia povera e nobile provincia; avrei però invece meglio preferito che avesse volto il suo ingegno a sostenere efficacemente i diritti di quella disgraziatissima provincia nel seno della Commissione, di cui formava parte l'onorevole marchese Pepoli, attuale ministro per l'agricoltura, industria e commercio.

Non abuserò del tempo prezioso della Camera; dirò pochissime parole.

A me sembra che la Commissione (mi si permetta la frase) abbia svisato, forse per troppo amore verso quella provincia o al diritto di proprietà, l'oggetto della petizione.

Lungi dal trasportare la questione, come richiederebbe il caso, su di un ordine elevato d'idee civili, economiche, politiche e generose, e tentare di avere in soccorso il giusto

sentimentalismo della Camera, la porrò ne' suoi stretti termini del diritto, dopo un rapido riassunto de' fatti.

Uno de' benefici effetti, e certamente non ultimo della gran rivoluzione francese, fu l'intera abolizione della feudalità nel 1789:

Le provincie napoletane, sorte alle idee generose di libertà, si trovarono ben presto sotto la dominazione straniera più pericolosa, perchè civile e sagace. Era ben giusto che avesser goduto almeno de' risultati delle idee de' padri loro, che non ebbero la potenza d'attuare.

Il 2 agosto 1806 fu pubblicata la legge abolitiva della feudalità. È mestieri osservare che per le leggi in vigore in quelle contrade innanzi del 1806 le terre agresti e macchiose ridotte a coltura erano esenti d'ogni prestazione. Le leggi eversive della feudalità, se sancirono la decima sui terreni, lo fecero strettamente giusta lo stato allora possessivo. Ciò è tanto vero che per tutto il decennale governo di Francia sui terreni agresti e macchiosi ridotti a coltura non fu pagata veruna decima a chicchessia. E mi fa piacere osservare che in questa memoria messa a stampa dall'avvocato Petitto a favore dei diritti degli ex-feudatari non v'ha verbo che accenni a mettere in dubbio tal fatto.

Il decreto del 20 giugno 1808 diede facoltà con l'articolo 1 di convertire in canone in danaro le decime sul *coacervo della rendita netta* di un decennio. E col decreto del 17 gennaio 1810, nello statuire le norme della commutazione, l'articolo 15 dispone che l'estimazione della rendita abbia luogo a tenore dell'articolo 1 del decreto 20 giugno 1808. Or quale è il significato di questa *rendita netta*? La parte colonica composta dalle sementi, dalle spese e dai lavori dell'uomo, è compresa nella dizione di *rendita netta*? Se compresa, non racchiuderebbe l'idea di una servitù personale mascherata d'un diritto reale?

In materia cotanto odiosa, che si oppone alla coscienza ed all'amor proprio delle popolazioni, fulminata da tutti i principii della scienza e della civiltà, dopo che gl'italiani nell'unità ed indipendenza della patria loro veggono distrutti per sempre i pretesi diritti della forza e della barbarie d'ogni specie, sarà egli giusto discutere in senso restrittivo sul significato della *rendita netta*?

Signori, qui dovrei toccare della giurisprudenza durante i Borboni sulle due questioni esposte; ma voi mi sarete indulgenti, e non obbligherete un magistrato in questo giorno in cui comincia un nuovo ordine di cose che tutti ci auguriamo felice per la magistratura delle provincie meridionali, di proferire parole che turbino il rispetto dovuto alla sventura!

Tutto mi spingerebbe a pronunziare al presente meste parole di dolore; preferisco il semplice fatto, troppo eloquente per non abbisognare d'altro.

Il decreto del 16 ottobre 1809, speciale per la Terra di Otranto, ritenne l'esazione delle decime su tutta quella provincia alle otto principali derrate di essa, vale a dire: grano, orzo, avena, bambagia, lino, fave, vino mosto ed ulive. Così la malaugurata Terra di Otranto divenne tristamente celebre negli annali della feudalità.

Egli è vero che col decreto del 17 gennaio 1810 si statuirono le norme della commutazione di quelle decime; ma è pur proverbiale che quel decreto rimase sempre o lettera morta o servì solo a fare sciupare inutilmente a' redditi forti spese, che anzi se n'ebbero per lo più in cambio vessazioni e tristizie.

A parte il concetto sbagliato di quel provvedimento, le lungherie e norme incerte, il lasciare irresolute le que-

stioni sulle terre agresti e macchiose e della *rendita netta*, il non facilitare la buona riuscita delle deboli azioni singole, aventi un minimo interesse contro un *tutto potente*, basterebbe solo il considerare che gli ex-feudatari, o chi per loro, per lo più domiciliato in lontane contrade o all'estero per dedurne la necessità di una legge, stante che l'azione per commutazione è personale, come venne ritenuto dalla Cassazione di Napoli.

Eccovi esposti i fatti nella loro chiarezza e semplicità.

L'onorevole Cordova, il 3 settembre 1861, qual ministro di agricoltura, industria e commercio, con sua circolare tra l'altro scriveva:

« Avverso all'esagerazione del diritto di proprietà quando si oppone alla prosperità generale, il Ministero intende svincolarlo di tutti gl'impedimenti che possono inceppare la proprietà operosa.

« Le prestazioni in natura proporzionali alle raccolte, le decime e ogni avanzo di mostruose prerogative de' secoli scorsi debbono scomparire dalla superficie del regno d'Italia.

« A promuovere l'emancipazione totale della nostra agricoltura da quelle vecchie servitù, il sottoscritto attende le proposte dei signori governatori ed intendenti, l'impulso dei Consigli provinciali e comunali, le domande e richiami delle popolazioni interessate... e quando sia necessario il provvedere per legge, sarà sollecito a proporla alla sovrana autorità del Parlamento nazionale. »

Dopo ciò la Camera mi permetterà di leggere poche righe della petizione in disamina:

« Se tutte le cose fossero integre, forse non sarebbe ard a impresa rimontare alla precipua natura ed origine delle terre infeudate in questa provincia, che certamente metterebbero foce a fatti impuri ed assurdi che non poteano costituire nella sfera dei diritti dell'uomo alcun elemento a sostenere la loro legittimità. Ma nell'attualità dei fatti compiuti, quando una legge e solenni giudicati han sanzionato la legittimità degli otto capi di decima in questa provincia; quando molte transazioni sociali sono successivamente avvenute sulle stesse; quando l'articolo 2168 LL. CC. stabilisce la prescrizione di trent'anni per tutte le azioni reali e personali, e quando più d'un mezzo secolo è trascorso; in questo stato di cose, come rimontare nelle origini e convellere i fatti compiuti e la ragione di giudicare? »

Ebbi l'onore di delinearvi i fatti; sentiste il linguaggio del ministro e quello della deputazione provinciale; affido interamente a voi, onorevoli colleghi, il decidere se la petizione di Terra d'Otranto offende per nulla il sacro diritto di proprietà ben inteso e di quanto si tenghi al di qua dei pensieri e concetti dello stesso ministro. Per il che io non posso per nulla accettare le idee, e molto meno le conclusioni della Commissione, espresse per mezzo dell'onorevole mio amico De Cesare, il quale, in questa circostanza, mi permetterà il dirlo, non ha corrisposto a quanto mi attendeva da lui e dal suo titolo di chiaro economista italiano.

È per ciò ch'io non discendo a discutere sugli affacciati diritti dei terzi e molto meno a dissertare sul diritto di proprietà che, per quanto sacro si sia, e lo è senza dubbio, non può sfuggire dall'impero delle condizioni e della modalità.

Purgata la petizione della Giunta provinciale di Terra d'Otranto dal severo addebito che le movea l'ardito relatore; dimostrata la mederazione del richiedere, nonostante le idee più ardite del Governo, non mi restano a dire che due semplici parole.

La bella e malaugurata provincia di Terra d'Otranto è gravata in tutta la sua estensione dell'odioso diritto di decime

ex-feudali sulle sue otto principali derrate; essa ricorre al Parlamento italiano ed invoca una legge al riguardo: saremo noi sordi alle meste voci d'una provincia italiana chiedente di essere liberata dalle brutte e barbare piaghe della feudalità? Non lo temo.

Laonde propongo che la petizione sia rinviata con raccomandazione agli onorevoli ministri di grazia e giustizia, e di agricoltura, industria e commercio, onde nel più breve tempo possibile presentino al riguardo una legge generale, ovvero speciale, per le decime ex-feudali della provincia di Terra d'Otranto.

DE CESARE, relatore. Le ragioni esposte dall'onorevole deputato De Donno furono anche propugnate da me nel seno della Commissione. Ma il mio partito fu combattuto dalla maggioranza della Commissione, ed io qui, come relatore, non aveva che l'obbligo di dire le ragioni che la Commissione fece prevalere.

CASTROMEDIANO. Io appoggio la petizione fatta dal Consiglio provinciale della mia Terra d'Otranto, ed appoggio le conclusioni testè proposte dall'onorevole mio amico e concittadino signor De Donno.

È doloroso, in questo secolo di luce, vedere la proprietà ancora costretta da vincoli feudali, come se fossimo ancora nell'èvo medio. Anzi aggiungerò che io avrei ragione di non perorare questa petizione (prego la Camera di non ritenere come vanità quello che sarò per dire); avrei ragione di non appoggiarla, ripeto, perchè per pretensioni e diritti ereditari avrei dovuto avversarla, ed anche per interesse dei miei congiunti; ma preferisco il pubblico vantaggio.

Queste mie parole e questa mia condizione adunque valgono presso il Parlamento perchè vie meglio impegni il ministro a favore della provincia che mi vide nascere e la liberi una volta per sempre da questa ingiustizia e da questa vergogna. (*Bene! Bravo!*)

DE BLASIS. Appoggiando le conclusioni degli onorevoli De Donno e Castromediano, faccio riflettere alla Camera che la petizione merita di essere rinviata con calda raccomandazione ai due ministri di grazia e giustizia e di agricoltura e commercio; perchè, invero, a prescindere dallo scopo generale che deve avere il Governo, di unificare cioè il più che si può il novello Stato, al quale scopo tutti i ministri devono egualmente essere interessati, io trovo che più particolarmente il ministro di grazia e giustizia debba assolutamente purgare lo Stato italiano dalla vergogna di avere ancora una delle sue provincie soggette a vincoli feudali; e ciò è tanto più assurdo in quanto che delle provincie dell'ex-regno di Napoli, già liberate fin dal 1806 da ogni impaccio feudale, la sola provincia di Lecce vi è rimasta soggetta.

Quest'ingiusta anomalità poteva intendersi nel Governo borbonico, Governo di parzialità e d'ineguaglianza, ma nell'attuale Governo è impossibile il poter tenere più oltre soggetta ad un vietato e barbaro vincolo di eccezione una provincia, la quale ha certamente il diritto di essere riguardata eguale alle altre innanzi alla legge.

Io non ho bisogno poi di molte parole per far comprendere all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio come è stranamente contrario agli interessi dell'agricoltura il permettere che vi siano questi diritti di percepire decime, diritto di per sé stesso barbaro ed illegale, ma che tanto più deve riguardarsi assurdo, in quanto la percezione della decima versa su taluni prodotti solamente e su altri non esiste.

È impossibile non comprendere che questo porta naturalmente una perturbazione nella produzione agricola di quella provincia, perchè è naturale che per esimersi dalle decime de' cespiti gravati, che pur sono quelli alla di cui produzione quel suolo e quel clima è più accomodato, i coltivatori delle terre soggette a tal vincolo preferiranno invece colture meno proprie e meno utili, sulle quali la percezione della decima non è autorizzata; il che non può non riuscire di gravissimo danno alla produzione agraria in generale.

Perciò faccio istanza perchè sia rimessa la petizione all'uno ed all'altro ministro, e confido nella solerzia dei medesimi, che saranno per presentare un progetto di legge che tolga la provincia di Lecce da quest'inqualificabile posizione.

PEPOLI GIOACHINO, ministro d'agricoltura e commercio. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'invio di questa petizione, e il mio collega neppure.

Fin dai primi giorni che son venuto al Ministero ho iniziato pratiche sopra questa grave questione, che tanto interessa l'agricoltura, e specialmente le provincie napoletane; e prometto alla Camera di studiare accuratamente questo argomento, in modo da poter, quando la Camera si radunerà di nuovo, presentarle un disegno di legge in proposito.

PRESIDENTE. Il relatore insiste nelle sue conclusioni?

DE CESARE, relatore. No.

PRESIDENTE. Non insistendo il relatore sulle sue conclusioni, l'invio di questa petizione ai ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e commercio s'intenderà approvato. (È approvato.)

La seduta è levata alle ore 11 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Tasse ipotecarie;
- 2° Tassa di registro;
- 3° Tassa di bollo;
- 4° Tassa sui beni dei corpi morali e di manomorta;
- 5° Interpellanza del deputato Crispi al ministro della guerra sopra il decreto concernente l'esercito meridionale;
- 6° Svolgimento delle proposte di legge presentate dai deputati Sineo, De Cesare, La Farina.